

Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 112 del 15/07/2008

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 maggio 2008, n. 857

Tuglie (Le) – Variante al Piano di Fabbricazione per la realizzazione di una pista ciclabile ai sensi dell'art. 19 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e dell'art. 12 della Legge regionale n. 3/2005. Soggetto proponente: Comune di Tuglie (Le).

L' Assessore all' Urbanistica, E.R.P. ed Assetto del Territorio Prof.ssa Angela BARBANENTE sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile della P.O. di Lecce e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico riferisce quanto segue.

Si premette che con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P.n° 6 del 11/1/2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio. L'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede che i piani urbanistici territoriali tematici, i piani urbanistici intermedi, i piani settoriali di enti e soggetti pubblici e quelli proposti da privati, i piani regolatori generali, gli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa sia pubblica sia privata, quando prevedono modifiche dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del Titolo II del D.Lvo n°490/99 o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal P.U.T.T./P., non possono essere approvati senza il preliminare rilascio del parere paesaggistico.

Il parere paesaggistico viene rilasciato, sia se favorevole, sia se favorevole con prescrizioni, sia se non favorevole, entro il termine perentorio di sessanta giorni, dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

Premesso quanto sopra si rappresenta che dal Comune di Tuglie (LE) è pervenuta la sotto elencata domanda per il rilascio del parere di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. A tal fine il competente Ufficio dell'Assessorato all'Urbanistica ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere in progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P.ed in particolare agli indirizzi di tutela(art.2.02) previsti per gli /l'ambiti/o estesi/o interessati/o :

- al rispetto delle direttive di tutela (art. 3.05) e delle prescrizioni di base (prescritte dal P.U.T.T./P o,se presenterai sottopiano) per gli elementi strutturanti i siti interessati (Titolo III) oppure, sulle motivazioni delle integrazioni-modificazioni apportate (art.5.07);
- alla legittimità delle procedure;
- all'idoneità paesaggistico-ambientale e culturale motivata (sia in senso positivo che negativo) delle

previsioni progettuali.

Soggetto proponente : Comune di Tuglie

INTERVENTO: Approvazione progetto di avori di realizzazione di una pista ciclabile in variante al P.R.G. ai sensi dell' art. 19 del D.P.R. n. 327/2001 - Deliberazione di C.C. n.06 del 23.12.05 — Richiesta parere paesaggistico - Art. 5.03 N.T.A. del PUTT..

Con nota acquisita al prot. N° 2631 del Settore Urbanistico Regionale in data 21.03.2008 il Comune di Tuglie (LE) ha trasmesso la documentazione scritto-grafica relativa all'approvazione del progetto per la realizzazione di una pista ciclabile in variante puntuale al P.R.G. ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 327/2001.

La documentazione trasmessa risulta costituita dai seguenti elaborati:

TAV 1 Stralci vari

TAV 2 Ambiti Territoriali Estesi

TAV 3 Planimetria dello stato di fatto

TAV 4 Planimetria di progetto

TAV 5 Documentazione fotografica

TAV 6 Relazione descrittiva

TAV 7 Progetto preliminare

TAV 8 Prime indicazioni sul piano di sicurezza e coordinamento

TAV 9 Relazione di calcolo indennità di esproprio

TAV 10 Relazione di compatibilità con il PUTT/

Il progetto in questione attiene la realizzazione di una pista ciclabile- ciclodromo ad anello avente una lunghezza di ml. 280,00 circa, di un percorso - itinerario ciclabile in terra battuta avente un lunghezza di ml. 630, 00 circa, di altra viabilità interna e spazi di manovra per interventi di soccorso e di una recinzione esterna realizzata con muratura a secco fino all' altezza di mt. 1,00 e superiormente con rete in ferro zincato. Il tutto da realizzare su un lotto di terreno di forma all' incirca rettangolare ed esteso circa mq. 25.520,00.

L'intervento proposto, in quanto qualificato di interesse pubblico ai sensi dell' art. 37 ter della L.S. n. 109/94, rientra tra quelli ricadenti nell' ambito di applicazione del D.P.R. n. 327/01 considerato anche che per la sua realizzazione la G.P. di Lecce ha concesso un finanziamento di euro 130.000,00 con Deliberazione n. 58 del 21.03.2007.

Di conseguenza, preso atto della Deliberazione di G.P. n 58/2007, il Comune di Tuglie (LE) ha stabilito con Deliberazione di C.C. n. 47/05 di adottare una variante puntuale allo strumento urbanistico vigente con la procedura di cui all' art. 19, commi 3 e 4. del DPR n. 327/2001 e dell' art 12 della LR. 22.02.2005 n. 3

L'intervento che trattasi prevede, appunto, la realizzazione di un pista ciclabile e di un percorso ciclabile sterrato in località Montegrappa in variante urbanistica puntuale da zona tipizzata E2 -Agricola generica a zona tipizzata F2 - Attrezzature pubbliche a livello urbano ed extraurbano" come indicato negli elaborati progettuali.

Per quanto attiene ai rapporti dell'intervento in progetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio si evidenzia quanto segue.

Dall' esame della documentazione presentata risulta che l' area interessata dalla variante ricade in un ATE classificato «C» di valore distinguibile (art.2.01 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P); pertanto, stante la classificazione «C» le aree interessate dall'intervento risultano pertanto sottoposte a tutela paesaggistica diretta dal P.U.T.T./P (art. 2.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) e quindi si riscontra innanzitutto la legittimità dell'iter procedurale intrapreso dal Comune di Tuglie (LE) con la richiesta di parere paesaggistico di che trattasi inoltrata ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Gli indirizzi di tutela per gli ambiti di valore distinguibile « C » prevedono la « salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato .trasformazione dell'assetto attuale ,se compromesso,per il ripristino e l'ulteriore qualificazione;trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica» (art.2.02 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) Per quanto attiene alle direttive di tutela (art.3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) degli A.T.E. di tipo «C»,quale quello in specie e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:

Con riferimento al sistema « assetto geologico-geomorfologico ed idrogeologico» le direttive di tutela prescrivono che « va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche, ed idrogeologiche (definenti gli A.T.D. di cui all'art.3 .02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale»; si prescrive altresì che «le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono mantenere l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree ».

Con riferimento al sistema « copertura botanico vegetazionale e colturale» le direttive di tutela prescrivono « la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica ,la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono», si prescrive altresì che « tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico-vegetazionale, la sua ricostituzione ,le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo. »

Per quanto attiene al sistema «stratificazione storica dell'organizzazione insediativa »va perseguita «la tutela dei beni storico culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali(art.2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi ,sia la loro appropriata fruizione /utilizzazione ,sia la salvaguardia /ripristino del contesto in cui sono inseriti»;si prescrive altresì che «per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all'art.3.04 ,va evitata ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e, di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto utilizzo e valorizzazione».

Il Comune di Tuglie, con apposita relazione istruttoria, ha dichiarato che le aree oggetto di intervento non risultano essere interessate direttamente da specifiche peculiarità paesaggistiche né risultano posizionate al contorno di sistemi in cui risultano presenti peculiarità paesaggistiche degne di specifica tutela ed, inoltre, ha rappresentato, per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio (Ambiti Territoriali Distinti), quanto segue:

Sistema geologico, geomorfologico, ed idrogeologico: L'area d'intervento non risulta interessata da

particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo sull'assetto paesisticoambientale complessivo dell'ambito di riferimento: L' area non è interessata dalla presenza di cigli di scarpata, versanti, crinali, lame, gravine, etc

Sistema copertura botanico-vegetazionale e colturale : L'area non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica ,di difesa del suolo,né si rileva la presenza di specie floristiche rare o in via di estinzione né di interesse biologico-vegetazionale ;

Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa: L'area non risulta direttamente interessata da particolari beni storico-culturali di riconosciuto valore o ruolo nell'assetto paesistico né l'intervento interferisce, sia pure indirettamente, con beni posizionati all'esterno dell'area d'intervento ovvero con il contesto di riferimento visuale di peculiarità oggetto di specifica tutela.

Si ritiene di poter condividere quasi del tutto le indicazioni di tale relazione, rilevando, tuttavia, che, in base alla documentazione pervenuta, all' interno dell' area di intervento sono presenti sia alberi di ulivo secolari sia alcune costruzioni in pietrame a secco (denominate localmente "furneddhi") entrambi elementi caratteristici del paesaggio agricolo salentino e, come tali, sottoposti a tutela dal PUTT/P; a riguardo si evidenzia che gli alberi secolari risultano beni botanico -vegetazionali diffusi nel paesaggio agrario da salvaguardare ai sensi dell' art. 3.14 delle NTA del PUTT/P mentre i "furneddhi" risultano componenti diffusi significativi del sistema della stratificazione storica dell' organizzazione insediativa.

La documentazione presentata evidenzia altresì che l'intervento progettuale interviene su aree il cui regime giuridico risulta del tutto privo di specifici ordinamenti vincolistici (vincoli ex L. 1497/39, decreti Galasso, Usi civici, idrologia superficiale, vincoli e segnalazioni architettoniche-archeologiche, vincolo idrogeologico)

Entrando nel merito dell'intervento proposto e con riferimento all'area oggetto d'intervento, questa non risulta interessata direttamente dalla presenza di alcun ambito territoriale distinto dei sistemi e/o elementi strutturanti il territorio dal punto di vista paesaggistico come identificati e definiti aH'art.3.01 titolo III delle N.T.A. del P.U.T.T./P. (essendo le prescrizioni di base del P.U.T.T. direttamente vincolanti in quanto costituenti il livello minimo inderogabile di tutela), e, pertanto, non si rileva ,per il caso in specie, ovvero alcun vincolo di immodificabilità assoluta e/o relativa tra l'intervento proposto e le N.T.A. del P.U.T.T./P. fatta salva la presenza sul lotto di intervento degli alberi di ulivo secolari e dei "furneddhi" che dovranno essere salvaguardati. Con riferimento all' ambito di intervento, esso si colloca a nord del centro abitato di Tuglie in prossimità del campo sportivo comunale ed è servito ad est da viabilità comunale (via della Resistenza) ed a nord da via vicinale; a sud - ovest confina con aree agricole. Premesso quanto sopra, si ritiene la trasformazione dell'attuale assetto paesaggistico, che l'intervento in progetto comunque comporta, rispetta di massima le prescrizioni di base fissate dal P.U.T.T. per gli elementi paesaggistici strutturanti (titolo III) purché sia reso compatibile con gli obiettivi generali di tutela insiti negli indirizzi e nelle direttive proprie dell'ambito territoriale esteso interessato fissate dalle N.T.A. del P.U.T.T./P., salvaguardando gli ulivi secolari ed i "furneddhi" presenti sul lotto interessato.

Premesso quanto innanzi, in relazione al parere paesaggistico previsto dall'art.5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P, per il progetto proposto, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato si ritiene pertanto di poter esprimere parere favorevole, ferma restando la successiva fase degli adempimenti comunali in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica secondo le procedure di cui all'art. 5.01 delle NTA del PUTT/P, a condizione che: ;

Siano salvaguardati e, possibilmente recuperati, gli esistenti "furneddhi" quali elementi caratteristici del paesaggio agrario salentino di cui costituiscono un elemento qualificante; Siano salvaguardati gli

esistenti alberi di ulivo secolari quali componenti di pregio del sistema botanico - vegetazionale autoctono:

Siano salvaguardate, per quanto compatibile con l'esecuzione dei lavori di progetto, le altre essenze botanico - vegetazionali esistenti sul lotto di intervento ed anzi incrementate, nelle aree del lotto non interessate da interventi, con altre essenze autoctone; Nell'area di intervento dovranno essere realizzate esclusivamente le opere ed i manufatti indicati negli elaborati progettuali pervenuti.

Il presente provvedimento attiene all'aspetto meramente paesaggistico degli interventi previsti ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art.5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. fermo restando, nelle competenze dell'Amministrazione Comunale, l'accertamento della rispondenza dell'intervento in progetto alle norme urbanistico-edilizie nazionali e regionali vigenti nonché l' applicabilità delle procedure semplificate di variante ex art. 19 del DPR n. 327/2001.

Vengono fatti salvi dal presente parere paesaggistico l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi,qualora necessari,rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/01

"Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale".

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

- Udita la Relazione e la conseguente proposta dell' Assessore;
- Viste la sottoscrizione poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile della P.O. di Lecce e dal Dirigente del Settore;
- A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- DI RILASCIARE al Comune di Tuglie relativamente al progetto in variante al P.R.G. relativo ai lavori di realizzazione di una pista ciclabile approvato con Deliberazione di C.C. n. 6 del 29.01.2008 ai sensi dell' art.19 del D.P.R. n. 327/200 e ricadente nel territorio del Comune di Tuglie (LE), il parere paesaggistico favorevole con prescrizioni, di cui all'art.5.03 delle NTA del PUTT/Paesaggio, nei termini riportati in narrativa fermo restando, per gli interventi esecutivi delle opere previste, l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica di cui al titolo V art. 5.01 delle NTA del PUTT/paesaggio e ciò prima del rilascio della CE. stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art. 2.01 punto 2 delle NTA del PUTT/paesaggio.
- DI DISPORRE la, pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA Dr. Romano Donno

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA On. Nichi Vendola